

Giudice di Pace Terni, 21 giugno 2014, n. 614. Contratti negoziati fuori dai locali commerciali - Diritto di recesso - Esercizio - Richiesta di restituzione somma versata in acconto - Accoglimento domanda

Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali è legittimo il recesso esercitato entro il termine di dieci giorni lavorativi attraverso l'invio di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di specie, il Giudice ha condannato la società convenuta alla restituzione della somma versata in acconto dalla parte attrice, la quale non avendo più interesse all'acquisto dello scooter, aveva regolarmente esercitato il diritto di recesso.

Trib. Perugia, 22 giugno 2011, n. 818. Contratto di *timeshare* - Esercizio tardivo del diritto di recesso - Vizio del consenso - Esclusione - Rigetto della domanda

L'invito a presentarsi presso un Hotel per conseguire il diritto a godere di una vacanza gratuita - celante il reale intento di indurre alla conclusione di un contratto di timeshare - costituisce, secondo l'Autorità garante della concorrenza, pubblicità ingannevole, ma non comporta di per sé l'automatica nullità del contratto concluso. Nel caso di specie, il Tribunale di Perugia ha ritenuto, in base a quanto dedotto dall'attore, che non si possa ravvisare alcuna connessione tra l'invito menzognero a ritirare un premio e la stipulazione del contratto avvenuta successivamente all'illustrazione del contenuto dello stesso. Dopo aver specificato che il diritto di recesso dal contratto di timeshare deve essere esercitato entro 10 giorni dalla conclusione dello stesso, ex art. 5 d.lg. n. 427 del 1998, e che, decorso tale termine, è possibile soltanto cedere il proprio diritto di godimento tramite vendita a terzi dei certificati associativi, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea a causa del tardivo esercizio del diritto di recesso ed ha ritenuto non sussistente alcun vizio del consenso nella stipulazione del contratto, precisando che l'attore avrebbe potuto, prestando la normale attenzione a ciò che nello stesso era scritto, comprendere gli impegni che avrebbe assunto con la conclusione del medesimo.

Trib. Perugia, 23 novembre 2007. Contratto negoziato fuori dai locali commerciali - Contratto atipico - Nullità del contratto per mancanza di causa o per impossibilità dell'oggetto e per violazione dei doveri di diligenza, di correttezza, di trasparenza - Annullamento del contratto per errore o dolo ai sensi degli artt. 1427 ss. c.c. - Inefficacia del contratto

La sottoscrizione, fuori dalla sede dell'Istituto di credito, di un piano finanziario denominato "4you" consistente nella concessione di un finanziamento per l'acquisto di titoli obbligazionari e fondi comuni di investimento da restituire in rate mensili per un periodo di 30 anni al tasso annuo di 6,832%, non integra né la figura del mutuo semplice né quella del mutuo di scopo, non essendo la somma di denaro concessa dalla Banca messa in alcun modo a disposizione del cliente, neppure con la limitazione rappresentata dalla sussistenza di un particolare scopo, ponendosi piuttosto quale contratto atipico, la cui causa è da ricercarsi nel particolare collegamento negoziale sussistente tra le operazioni di riferimento. Trattasi di domande di nullità del contratto per mancanza di causa o per impossibilità dell'oggetto e per violazione dei doveri di diligenza, di correttezza, di trasparenza, di informazione delle norme che regolano le situazioni di conflitti di interesse, così come previsti sia dal d.lg n. 58/1998 sia dal regolamento CONSOB nonché perché privo della indicazione della facoltà di recesso entro sette giorni dalla conclusione (come previsto dall'art. 30 del d.lg. cit.); di annullamento del contratto per errore o per dolo ai sensi degli artt. 1427 ss. c.c.; di inefficacia del contratto perché vessatorio in quanto il suo contenuto risulta redatto in modo poco chiaro e comprensibile quindi non trasparente e sostanzialmente squilibrato. Tali domande sono state tutte respinte. In particolare sul profilo della nullità virtuale si è affermato che la violazione dei doveri di comportamento può solo dar luogo a conseguenze risarcitorie e risolutorie, sia che intervenga nella fase delle trattative sia che intervenga nella fase di stipulazione ed esecuzione del contratto.